15502-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI - Presidente -
CARLA MENICHETTI
ALDO ESPOSITO
UGO BELLINI - Relatore -
MARIAROSARIA BRUNO

Sent. n. sez. 108/2020
UP - 22/01/2020
R.G.N. 23611/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/12/2017 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore

nessun difensore è presente.

## RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni uno di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo ai danni del minore (omissis) presso la piscina di Asti.

2. (omissis) era chiamato a rispondere unitamente a (omissis) (omissis), altro assistente al controllo dei bagnanti nella piscina olimpionica di Asti, della morte per annegamento del giovanissimo bagnante che, sfuggito al controllo dell'accompagnatrice dell'evento estivo organizzato dalla parrocchia di (omissis), si era spostato dalla piscina dei bimbi a quella olimpionica senza strumenti di galleggiamento pur non essendo in grado di tenersi a galla. Ai suddetti era contestato di non essere stati in grado di evitare l'evento pure essendo destinati a presidio di situazioni di pericolo come quella occorsa, con postazioni di lavoro in grado di dominare con la vista tutta la piscina. Assumeva altresì il giudice distrettuale che la concorrente colpa dell'accompagnatore cui il gruppo di giovani era affidato non valeva ad escludere la responsabilità dei prevenuti, titolari di una autonoma posizione di garanzia a presidio dell'area di rischio occorso anche in ragione del tempo occorso al minore per il trasferimento da una all'altra piscina e nelle fasi di annegamento.

3. Con un unico motivo di ricorso (omissis) lamenta travisamento della prova laddove era emerso dalla testimonianza della donna che si era resa conto dell'annegamento del giovane, riverso con il viso in acqua, come quella condizione di inanità non fosse stata preceduta da manifestazioni di difficoltà o da richieste di aiuto, tanto che la donna aveva scambiato tale postura con una situazione di gioco. Assumeva altresì come, a fronte di tale equivoca e non avvertita situazione di difficoltà da parte di tutti gli astanti, compresi i compagni che con esso si trovavano, assorbente doveva ritenersi la responsabilità dell'accompagnatrice del gruppo, che aveva mancato nella vigilanza dei più giovani partecipanti all'evento e di cui ella sapeva la inabilità al nuoto.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In relazione al dedotto vizio motivazionale va preliminarmente osservato che in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, in

punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Sez.IV, 2.12.03 n. 4842, Elia ed altri, Rv.229369; 25.1.2006, Capone, Rv.234566); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 Rv. 226074).

2. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta il vizio dedotto in quanto non emergono lacune logiche o carenze motivazionali nel ragionamento della Corte di Appello di Torino, atteso che l'articolata valutazione degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell'imputato il quale, nei motivi di ricorso si limita a prospettare una mera rivisitazione di circostanze fattuali già ampiamente valutate e considerate dal giudice di appello e in particolare intende rimettere in discussione l'antecedente logico su cui si fonda la responsabilità dell'imputato (omissis) e cioè la concreta possibilità per l'imputato di percepire la situazione di difficoltà del minore all'interno della piscina, così da provvedere tempestivamente al suo salvataggio, nonché la ricorrenza di altri figure di garanzia che avrebbero dovuto esercitare poteri di controllo e di intervento in via preventiva.

3. Il giudice distrettuale invero con motivazione logica, assolutamente corretta in quanto ancorata su alcuni obiettivi elementi del processo e sulla testimonianza dell'unica persona che ha assistito al tragico evento, ha fornito

l'unica ricostruzione agganciata ad elementi noti e verificati in ambito processuale, fondati su emergenze obiettive e non su una alternativa ipotesi prospettata dalla difesa dell'imputato solo in termini di mera possibilità (malore del minore non preceduto da alcun segnale apparente di disagio).

La sentenza impugnata rappresenta altresì, con logico apparato argomentativo come nel nostro ordinamento giuridico valga il principio della equivalenza degli apporti causali ai sensi dell'art. 41 cod.pen., di talché la circostanza che nella serie eziologica si siano inseriti ulteriori elementi che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento dannoso non determina il venir meno della responsabilità del ricorrente, titolare di una autonoma posizione di garanzia che avrebbe dovuto essere attivata proprio in coincidenza del profilarsi della situazione di rischio occorso, che rientrava pertanto nella sfera di dominio e di prevedibilità del garante.

4. La motivazione in conclusione si presenta logica e congruamente espressa, risulta coerente espressione degli elementi acquisiti nei giudizi di merito e non si presta ad un sindacato di illogicità dinanzi a questo giudice di legittimità, censure che peraltro non si confrontano con la struttura argomentativa della sentenza impugnata ma si limitano a reiterare alternative dinamiche del sinistro e a sostenere il concorrente rilievo causale della inosservanze di regole cautelari poste in capo di altri soggetti, argomenti sui quali entrambe le decisioni di merito si sono soffermate con motivazione resistente e non più sindacabile.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ricorrendo ipotesi di esenzione da responsabilità per mancanza di colpa, consegue altresì l'onere del versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.1.2020

Il consigliere estensore — Ugo Bellini

Il Presidente — Renato Bricchetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 20/05/2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Cohendo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE